

X LEGISLATURA



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 404 del 16 novembre 2017

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

**PERILLI – CORRADO – BARILLARI – BLASI – DENICOLO’
PERNARELLA - PORRELLO**

***“MODIFICHE ALLA LEGGE STATUTARIA 11 NOVEMBRE 2004, N. 1
(NUOVO STATUTO DELLA REGIONE LAZIO)”***

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: I

ALTRI PARERI RICHIESTI: CAL



Proposta di legge regionale concernente:

“Modifiche alla legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio)”

Di iniziativa dei Consiglieri

Gianluca Perilli

Valentina Corrado

Davide Barillari

Silvia Blasi

Silvana Denicolo'

Gaia Pernarella

Devid Porrello



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo Statuto della Regione Lazio, ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione, determina la forma di governo e i principi fondamentali dell'organizzazione e del funzionamento della Regione.

La presente proposta di legge interviene su diversi articoli dello Statuto al fine di adeguare l'attuale ordinamento alle disposizioni al Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009, alle recenti normative statali e alla luce delle numerose pronunce della Corte Costituzionale.

L'Art. 1 modifica diversi articoli dello Statuto (Titoli I, III, IV e VII) nei quali manca il riferimento alla Città metropolitana di Roma capitale, costituita in seguito all'approvazione della Legge 56/2014 che interviene sulla materia del riordino territoriale.

L'Art. 2 interviene sulla terminologia delle disposizioni al Trattato di Lisbona introducendo nel testo i riferimenti all'Unione europea e non più alla Comunità europea, due denominazioni differenti che rivestivano nozioni giuridiche distinte.

L'Art. 3 modifica l'articolo 16 dello Statuto, inerente alla potestà amministrativa della Regione, introducendo un nuovo comma che disciplina le funzioni di Comuni e Province nel rispetto della potestà regolamentare di tali enti, come sancito dall'art. 117, comma 6 della Costituzione. Inoltre l'art. 3 si propone di adeguare le disposizioni relative alle unioni di comuni.

L'Art. 4 interviene sull'articolo 19 dello Statuto, concernente l'elezione, la composizione e lo scioglimento del Consiglio regionale. Le modifiche che si intendono introdurre fanno riferimento a delle sentenze della Corte Costituzionale, che riguardano la terminologia e la materia di prorogatio dei poteri del Consiglio. La sentenza n. 51 del 2012 si riferisce alla disciplina complessiva concernente le elezioni e propone la riformulazione dell'espressione "sistema elettorale" con quella più appropriata di "sistema di elezione".

Viste le attuali ed incerte disposizioni sull'istituto della prorogatio dei poteri del Consiglio regionale, si è fatto riferimento alla prassi ormai consolidata a livello parlamentare e sui cui si è espressa più volte (sent. 196/2003; 181/2014; 81/2015) la Suprema Corte affermando che la disciplina della prorogatio degli organi elettivi sia di competenza dello statuto della regione, come parte della disciplina della forma di governo regionale. Per tanto l'articolo 4, con una disposizione aggiuntiva all'articolo 19, interviene in tale ambito per colmare la lacuna normativa. Inoltre, nel rispetto delle recenti disposizioni statali riguardanti la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, viene riformulato il periodo attinente alla promozione della parità di accesso fra uomini e donne alla carica di consigliere regionale.

L'Art. 5 disciplina l'articolo 20 dello Statuto, inerente all'elezione del Presidente del Consiglio e dell'Ufficio di Presidenza. La norma attuale prevede che il "consigliere anziano" convochi la prima seduta del Consiglio. Vista l'ambiguità interpretativa del riferimento all'anzianità dell'eletto, la quale potrebbe indicare sia l'anzianità anagrafica che a quella dell'elezione, la riformulazione proposta riprende quanto previsto dal d.lgs. 267/2000, art. 40 comma 2 e considera appunto il "consigliere anziano" colui che ha conseguito la maggior cifra individuale.



L'Art. 6 introduce delle modifiche all'articolo 22 dello Statuto e dunque sul funzionamento dell'Ufficio di presidenza. Nello specifico, la riformulazione proposta prende in considerazione la normativa vigente in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, e la relativa gestione delle risorse spettanti ai gruppi consiliari.

L'Art.7 interviene sull'articolo 23 dello Statuto relativo alle funzioni del Consiglio regionale. Il testo proposto apporta delle modifiche al comma 2, sostituendo la deliberazione relativa al documento di programmazione economico-finanziaria con quella del documento di economia e finanza, e del bilancio di previsione annuale e pluriennale con il bilancio di previsione finanziario. Inoltre disciplina la partecipazione della Regione ad associazioni, fondazioni e società facendo riferimento alla norma nazionale in tale ambito.

Di particolare rilevanza è la proposta di superare la disomogeneità tra la lettera p) del comma 2 e l'articolo 55 comma 3 in materia di nomine degli amministratori degli enti pubblici dipendenti dalla Regione prevedendo la designazione in luogo della nomina e non limitandola ai soli casi in cui vi sia l'obbligo di assicurare la rappresentanza delle opposizioni.

Infine tra le funzioni del Consiglio regionale, viene inserita anche quella di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche regionali.

L'Art. 8 riguarda la modifica dell'articolo 28 dello Statuto, che disciplina la carica dei consiglieri regionali.

La sostituzione dell'attuale comma 1 prevede la decorrenza delle funzioni dei consiglieri alla data della prima convocazione del Consiglio, anziché dalla proclamazione con lo scopo di evitare la sovrapposizione della proclamazione dei nuovi eletti con la carica dei consiglieri uscenti. Mentre la riformulazione del comma 4 fa riferimento alla normativa statale in materia di indennità di funzione.

L'Art. 9 vuole adeguare l'articolo 30 dello Statuto, che ha come oggetto le prerogative dei consiglieri regionali, alla normativa nazionale in materia di limiti al diritto di accesso agli atti e documenti.

L'Art. 10 interviene sull'articolo 31 dello Statuto inerente ai gruppi consiliari e, nello specifico, sul numero della composizione dei gruppi.

L'Art. 11 sostituisce integralmente l'articolo 36 dello Statuto incentrato sull'esercizio della funzione legislativa. Tale articolo incide sulla qualità delle norme e dei testi unici e, la riformulazione, risulta coerente con l'evoluzione normativa regionale in materia di qualità e semplificazione normativa.

L'Art. 12 apporta delle modifiche all'articolo 37 dello Statuto, che verte sull'iniziativa legislativa regionale e in particolare sull'iniziativa legislativa degli elettori, il cui numero delle sottoscrizioni necessarie alla presentazioni di una proposta di legge è ridotto a cinquemila firma e non più diecimila. Inoltre la proposta interviene anche sui termini di decorrenza per la discussione delle proposte di legge presentate.

L'Art. 13 che modifica l'articolo 38 dello Statuto, inerente all'esame e all'approvazione delle proposte di legge, prevede la riformulazione del comma 2 con riferimento alla procedura di urgenza per l'esame delle stesse.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized letter 'G' or similar, located in the bottom right corner of the page.



L'Art. 14 interviene sull'articolo 41 relativo alle funzioni del Presidente della Regione. Secondo la nuova formulazione le parole "la rappresentanza delle opposizioni" sono sostituite dalle seguenti "la designazione da parte del Consiglio regionale" con lo scopo di non limitare la scelta dei membri delle commissioni o di altri organi collegiali, ai soli casi indicati dalla legge.

L'Art. 15 apporta delle modifiche all'articolo 45 dello Statuto, che introduce le disposizioni relative alla Giunta Regionale. In coerenza con la formulazione proposta all'articolo 28, il riferimento alla forme di previdenza viene sostituito da "i rimborsi", come previsto per i consiglieri regionali.

L'Art. 16 sostituisce l'articolo 52 inerente alla pubblicità degli atti regionali, tenendo conto dell'evoluzione della normativa statale in materia.

L'Art. 17 vuole adeguare l'articolo 53 dello Statuto, che disciplina l'organizzazione e il personale amministrativo della Regione, alle numerose pronunce della Corte Costituzionale (sent. 103/2007 e 104/2007) in materia di *spoils system*. Nello specifico, il principio della distinzione fra funzioni di indirizzo politico e funzioni di gestione amministrativa, deve riguardare solo gli incarichi apicali posti in un rapporto diretto con l'organo politico.

L'Art. 18 interviene sull'articolo 55 dello Statuto modificandone diverse disposizioni. L'articolo disciplina gli Enti pubblici dipendenti e il testo proposto prevede che la designazione non sia più limitata ai soli casi in cui è previsto l'obbligo della rappresentanza delle opposizioni; riprende le sentenze della Corte Costituzionale in merito alla cessazione automatica degli incarichi di direzione delle strutture di massima dimensione degli enti pubblici dipendenti e, dispone che i bilanci e i rendiconti degli enti pubblici dipendenti siano approvati annualmente dalla Regione nel rispetto della legge regionale.

L'Art. 19 adegua l'articolo 56 dello Statuto, relativo alle società ed altri enti privati a partecipazione regionale, alla normativa nazionale. Secondo il d.lgs. 175/2016 (testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) la disciplina regionale in tale ambito deve far riferimento anche alle norme generali di diritto privato e ad altre disposizioni che regolamentano la materia e non soltanto alle disposizioni del codice civile.

L'Art. 20 modifica l'articolo 57 dello Statuto, con oggetto la finanza regionale, riprendendo la formulazione dell'articolo 55.

L'Art. 21 sostituisce l'articolo 58 dello Statuto, inerente al Bilancio di previsione della Regione. La nuova formulazione riprende i termini "bilancio di previsione finanziario" in conformità al d.lgs. 118/2011 e "legge di stabilità regionale" nel rispetto delle modifiche introdotte dalla legge 196/2009.

L'Art. 22 riformula il comma 1 dell'articolo 59 dello Statuto, relativo al rendiconto generale, prevedendo il riferimento alla normativa in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e all'ordinamento contabile regionale.

L'Art. 23 introduce delle modifiche al Capo II del Titolo VII dello Statuto inserendo un articolo (60 bis) relativo alla partecipazione e all'attiva elaborazione delle politiche regionali e locali da parte dei cittadini.

L'Art. 24 interviene sull'istituto del Referendum abrogativo, disciplinato dall'articolo 61 dello Statuto. Le modifiche introdotte prevedono la riduzione da cinquantamila a venticinquemila del numero delle



sottoscrizioni necessarie alla richiesta di referendum e ancorano la validità della consultazione popolare, alla maggioranza dei votanti alle ultime elezioni regionali e non alla maggioranza degli aventi diritto. Inoltre, l'abrogazione ha effetto il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione dei risultati del referendum.

L'Art. 25 riformula l'articolo 62 dello Statuto sostituendo l'istituto del referendum propositivo con il referendum approvativo di leggi regionali, come già introdotto in altre regioni.

L'Art. 26 interviene sull'articolo 63 dello Statuto in vista delle modifiche introdotte con l'articolo 25 e adeguandosi all'ordinamento dell'Unione europea.

L'Art. 27 modifica l'articolo 66 dello Statuto che disciplina gli organi di raccordo istituzionale e nello specifico, il Consiglio delle autonomie locali (CAL). La proposta riprende la legge 56/2014 e la costituzione della Città metropolitana di Roma capitale. La nuova composizione del CAL prevede la sostituzione dei presidenti delle Province con il Sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale e ne consegue la riduzione da quaranta a trenta componenti.

L'Art. 28 prevede, all'articolo 67 dello Statuto relativo alle funzioni e prerogative del CAL, nuove disposizioni in adeguamento al d.lgs. 118/2011.

L'Art. 29 interviene sull'articolo 68 dello Statuto, inerente al Comitato di garanzia statutaria, organo ad oggi non ancora costituito.

L'Art. 30 introduce l'art. 69 bis dello Statuto, inerente al Collegio dei revisori dei conti ovvero l'organo di controllo interno e di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della Regione. Tale organo è stato istituito dalla L.R. 4/2013, in attuazione del d.l. 138/2011 e del d.l. 174/2012.

L'Art. 31 abroga l'articolo 71 dello Statuto che prevede l'istituzione del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro, un organo non più funzionante.

L'Art. 32 abroga l'articolo 78 inerente al sistema di elezioni transitorio.

L'Art. 33 abroga l'articolo 79 relativo al primo insediamento del CAL, del Comitato di garanzia Statutaria e del Comitato regionale di controllo contabile e pertanto è superato.

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.



Art. 1

(Città metropolitana di Roma capitale. Modifiche ai Titoli I, III, IV e VII dello Statuto)

1. Sono apportate le seguenti modifiche allo Statuto:

- a) al comma 1 dell'articolo 2, le parole " e delle Province del Lazio" sono sostituite dalle seguenti: ", delle Province e della Città metropolitana di Roma capitale";
- b) al comma 1 dell'articolo 4, dopo la parola "delle Province" sono inserite le seguenti: ", della Città metropolitana di Roma capitale";
- c) al comma 1 dell'articolo 15, dopo le parole "potestà regolamentare" sono inserite le seguenti: "della Città metropolitana di Roma capitale";
- d) al comma 1 dell'articolo 16, dopo le parole "alle Province" sono inserite le seguenti: ", alla Città metropolitana di Roma capitale";
- e) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 16, dopo le parole "delle altre funzioni" sono inserite le seguenti: "alla Città metropolitana di Roma capitale,";
- f) al comma 1 dell'articolo 37, dopo le parole "consigliere regionale" sono inserite le seguenti: "al consiglio metropolitano";
- g) al comma 2 dell'articolo 37, dopo le parole "con la quale" sono inserite le seguenti: "il consiglio metropolitano,";
- h) al comma 3 dell'articolo 37, dopo le parole "delle autonomie locali" sono inserite le seguenti: "del consiglio metropolitano,";
- i) al comma 1 dell'articolo 49, dopo le parole "programmi regionali" sono inserite le seguenti: ", della Città metropolitana di Roma capitale";
- j) dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 61, è inserita la seguente: "b bis) il consiglio metropolitano con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi";
- k) al comma 2 dell'articolo 65, dopo le parole "delle province" sono inserite le seguenti: ", della Città metropolitana di Roma capitale".



Art. 2

(Riferimenti all'Unione europea. Modifiche ai Titoli I, II, III e IV dello Statuto)

1. Sono apportate le seguenti modifiche allo Statuto:
 - a) al comma 1 dell'articolo 9, le parole "normativa comunitaria" sono sostituite dalle seguenti: "normativa dell'Unione europea";
 - b) al comma 4 dell'articolo 10, le parole "normativa comunitaria" sono sostituite dalle seguenti: "normativa dell'Unione europea";
 - c) alla rubrica e al comma 1 dell'articolo 11, la parola "comunitario" è sostituita dalle seguenti: "dell'Unione europea";
 - d) al comma 2 dell'articolo 11, le parole "normativa comunitaria" sono sostituite dalle seguenti: "normativa dell'Unione europea";
 - e) ai commi 3 e 4 dell'articolo 11, le parole "legge regionale comunitaria" sono sostituite dalle seguenti: "legge regionale europea";
 - f) al comma 4 dell'articolo 11, le parole "normativa comunitaria" sono sostituite dalle seguenti: "normativa dell'Unione europea";
 - g) al comma 1 dell'articolo 14, la parola "comunitario" è sostituita dalle seguenti: "dell'Unione europea";
 - h) al comma 1 dell'articolo 32, le parole "affari comunitari" sono sostituite dalle seguenti: "affari europei";
 - i) al comma 4 dell'articolo 41, le parole "Corte di giustizia delle Comunità europee" sono sostituite dalle seguenti: "Corte di giustizia dell'Unione europea";
 - j) al comma 7 dell'articolo 41, le parole "atti comunitari" sono sostituite dalle seguenti: "atti dell'Unione europea";
 - l) al comma 4 dell'articolo 47, le parole "normativa comunitaria" sono sostituite dalle seguenti: "normativa dell'Unione europea".



Art. 3

(Modifica all'articolo 16 dello Statuto)

1. All'articolo 16 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2 bis. La legge regionale disciplina le funzioni dei Comuni, delle Province e della Città metropolitana di Roma capitale, nel rispetto della potestà regolamentare di tali enti, cui è riservata la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione.";
 - b) al comma 4 le parole " , le comunità montane e le comunità di arcipelago" sono sostituite dalle seguenti: "e le convenzioni.";

A handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page, consisting of a stylized, cursive-like shape.



Art. 4

(Modifica all'articolo 19 dello Statuto)

1. All'articolo 19 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il sistema di elezione è stabilito dalla legge regionale, approvata con la maggioranza dei componenti del Consiglio, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato, in modo da garantire, comunque, la rappresentanza consiliare delle province e della Città metropolitana di Roma capitale. La legge elettorale promuove la parità di accesso tra uomini e donne alla carica di consigliere in conformità alle disposizioni di principio stabilite dalla normativa statale.";
- b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4 bis. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio regionale, anche in caso di annullamento delle elezioni, sono prorogati i poteri del precedente, limitatamente agli adempimenti urgenti e indifferibili."

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'R'.



Art. 5

(Modifiche all'articolo 20 dello Statuto)

1. Al comma 1 dell'articolo 20 le parole: "dal consigliere anziano, eletto nelle liste provinciali" sono sostituite dalle seguenti: "dal consigliere che ha conseguito la maggiore cifra individuale".

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials.



Art. 6

(Modifiche all'articolo 22 dello Statuto)

1. All'articolo 22 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “, nel rispetto della normativa in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici”;
 - b) il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: “L'ufficio di presidenza assicura ai gruppi consiliari il libero ed efficace svolgimento delle loro funzioni, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.”.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'S' followed by a flourish.



Art. 7

(Modifiche all'articolo 23 dello Statuto)

1. All'articolo 23 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la lettera e) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

“e) deliberare il documento di economia e finanza regionale nonché approvare con legge il bilancio di previsione finanziario, le relative variazioni e il rendiconto generale della Regione adottati dalla Giunta regionale;”;
 - b) alla lettera m) dopo le parole “nel rispetto” son inserite le seguenti: “ della normativa statale e”;
 - c) la lettera p) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

“p) designare i componenti degli organi di amministrazione degli enti pubblici dipendenti dalla Regione, nonché degli enti privati a partecipazione regionale;”;
 - d) dopo la lettera q) è aggiunta la seguente:

“q bis) esercitare la funzione di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche regionali nonché curare la divulgazione degli esiti delle attività di controllo e di valutazione”.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized letter 'R' or similar, located in the lower right quadrant of the page.



Art. 8

(Modifiche all'articolo 28 dello Statuto)

1. All'articolo 28 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. I consiglieri regionali entrano nell'esercizio delle loro funzioni alla data della prima convocazione del Consiglio regionale e cessano alla data di insediamento del successivo Consiglio regionale."
 - b) il comma 4 è sostituito dal seguente "4. Le indennità e i rimborsi spettanti ai consiglieri sono determinati con legge regionale."

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.



Art. 9

(Modifica all'articolo 30 dello Statuto)

1. Il comma 4 dell'articolo 30 è sostituito dal seguente:

“4. Fatti salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, i consiglieri regionali hanno diritto di prendere visione ed estrarre copia di atti e documenti anche se qualificati dalla legge come riservati, con l'obbligo di mantenerne la riservatezza”.

A handwritten signature in black ink, located in the lower right quadrant of the page.



Art. 10

(Modifica all'articolo 31 dello Statuto)

1. Al comma 1 dell'articolo 31, dopo le parole "gruppi consiliari" sono inserite le seguenti " , con un numero di componenti non inferiore a tre,".

G



Art. 11
(Modifiche all'articolo 36 dello Statuto)

L'articolo 36 è sostituito dal seguente:

“Art. 36

(Qualità delle norme e testi unici)

1. La funzione legislativa della Regione è esercitata dal Consiglio regionale ed è improntata ai principi di semplicità, chiarezza ed omogeneità dei testi normativi.
2. Il regolamento dei lavori del Consiglio disciplina la verifica della redazione dei testi normativi, ai fini della chiara formulazione e agevole interpretazione delle disposizioni ivi contenute, dell'omogeneità delle materie trattate e del coordinamento con la normativa vigente.
3. La Giunta regionale, al fine della semplificazione e del conferimento di organicità alla normativa vigente nei vari settori di materie omogenee, procede periodicamente alla predisposizione ovvero all'aggiornamento di testi unici a carattere compilativo, previa comunicazione al Consiglio. Ove tale attività comporti modifiche di carattere non meramente formale, la Giunta, sottopone l'iniziativa all'esame del Consiglio sotto forma di proposta di legge per la successiva approvazione.
4. I testi unici approvati dal Consiglio regionale non possono essere modificati, integrati o derogati se non mediante disposizione espressa che preveda, in ogni caso, l'inserimento della nuova disposizione nel testo unico.”.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'G' or similar character, located in the lower right quadrant of the page.



Art. 12

(Modifiche all'articolo 37 dello Statuto)

All'articolo 37 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole "in numero non inferiore a diecimila" sono sostituite dalle seguenti: "in numero non inferiore a cinquemila";
- b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "Le proposte di legge del Consiglio delle autonomie locali sono in ogni caso discusse dal Consiglio regionale entro sei mesi dalla loro presentazione. Le proposte di legge dei consigli provinciali e comunali nonché quelle d'iniziativa popolare sono in ogni caso discusse entro sei mesi dalla verifica della regolarità formale. Il Presidente del Consiglio, trascorsi quattro mesi dalla presentazione ovvero dalla verifica della regolarità formale, iscrive le proposte all'ordine del giorno dell'Aula che le discute con precedenza su ogni altro argomento".

A handwritten signature in black ink, located in the lower right quadrant of the page.



Art. 13

(Modifiche all'articolo 38 dello Statuto)

1. Il comma 2 dell'articolo 38 è sostituito dal seguente:

“2. Il Presidente della Regione può chiedere al Consiglio di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che una proposta di legge regionale indicata come essenziale per l'attuazione del programma politico e amministrativo dell'esecutivo sia iscritta con priorità all'ordine del giorno e sottoposta all'approvazione definitiva del Consiglio entro il termine di settanta giorni dalla deliberazione. Il regolamento dei lavori stabilisce le modalità e i limiti del procedimento, anche con riferimento all'omogeneità della proposta di legge.”

g



Art. 14

(Modifica all'articolo 41 dello Statuto)

1. Al comma 8 dell'articolo 41, le parole "la rappresentanza delle opposizioni" sono sostituite dalle seguenti: "la designazione da parte del Consiglio regionale".



Art. 15

(Modifiche all'articolo 45 dello Statuto)

1. Al comma 3 dell'articolo 45 le parole "le forme di previdenza" sono sostituite dalle seguenti: "i rimborsi".

g



Art. 16

(Modifiche all'articolo 52 dello Statuto)

1. L'articolo 52 è sostituito dal seguente:

“Art. 52

(Pubblicità degli atti regionali)

1. La legge regionale disciplina le modalità di pubblicazione delle leggi nonché dei regolamenti e degli atti di alta amministrazione regionali sul Bollettino ufficiale della Regione.
2. La Regione assicura altresì le ulteriori forme di pubblicità degli atti regionali in conformità alla normativa vigente in materia di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.”



Art. 17

(Modifica all'articolo 53 dello Statuto)

1. Al comma 2 dell'articolo 53, le parole "legge regionale e cessano" sono sostituite dalle seguenti: "legge e gli incarichi apicali cessano".

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'G' followed by a vertical stroke.



Art. 18

(Modifiche all'articolo 55 dello Statuto)

1. All'articolo 55 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 3, le parole "nei casi in cui la legge regionale istitutiva prescriva la rappresentanza delle opposizioni" sono soppresse
- b) il comma 4 è abrogato;
- c) al comma 5, le parole "e cessano di diritto il novantesimo giorno successivo all'insediamento dei nuovi organi, salvo conferma da parte degli organi stessi" sono soppresse;
- d) il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. I bilanci e i rendiconti degli enti pubblici dipendenti sono approvati annualmente dalla Regione nei termini e nelle forme stabiliti dalla legge regionale, sentito il Collegio dei revisori dei conti, e sono pubblicati nel Bollettino ufficiale e nel sito internet della Regione."

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'G'.



Art. 19

(Modifiche all'articolo 56 dello Statuto)

1. Al comma 1, le parole: "alle disposizioni del codice civile" sono sostituite dalle seguenti: "alla normativa statale".

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'R' or similar character, located on the right side of the page.



Art. 20

(Modifica all'articolo 57 dello Statuto)

1. Al comma 1 dell'articolo 57, le parole “, dallo Statuto, dalla legge regionale che disciplina la materia del bilancio e della contabilità e dalla legge finanziaria regionale” sono sostituite dalle seguenti: “e dalla normativa in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici”.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'P' followed by a vertical line and a small flourish at the bottom.



Art. 21

(Modifiche all'articolo 58 dello Statuto)

1. L'articolo 58 è sostituito dal seguente:

"Art. 58

(Bilancio di previsione)

1. La Regione ha un proprio bilancio di previsione finanziario, ordinato ai sensi della normativa in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.
2. L'esercizio finanziario regionale ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
3. Il bilancio di previsione finanziario è approvato con legge, su proposta della Giunta regionale, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa di cui al comma 1 e dall'ordinamento contabile regionale.
4. Il Consiglio regionale approva altresì, su proposta della Giunta, la legge di stabilità regionale e gli altri documenti programmatici previsti dalla normativa di cui al comma 1.
5. Ogni legge regionale che comporti nuove o maggiori spese o minori entrate deve indicare i mezzi per farvi fronte.
6. L'esercizio provvisorio del bilancio di previsione può essere concesso, in via eccezionale, con apposita legge regionale per periodi complessivamente non superiori a quattro mesi."

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'R'.



Art. 22

(Modifica all'articolo 59 dello Statuto)

1. Al comma 1 dell'articolo 59 le parole "legge regionale che disciplina la materia del bilancio e della contabilità" sono sostituite dalle seguenti: "normativa in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e dall'ordinamento contabile regionale".

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized letter 'P' or a similar character.



Art. 23

(Modifiche al CAPO II del Titolo VII dello Statuto)

1. Al CAPO II del Titolo VII sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la rubrica del CAPO è sostituita dalla seguente: "PARTECIPAZIONE E REFERENDUM";
 - b) prima dell'articolo 61 è inserito il seguente:

"Art. 60 bis
(Partecipazione)
1. La Regione favorisce la partecipazione attiva nell'elaborazione delle politiche regionali e locali e promuove un maggiore ed effettivo coinvolgimento dei cittadini e delle loro organizzazioni nei processi decisionali.
2. La legge regionale disciplina il processo partecipativo dei cittadini alle scelte di pianificazione e programmazione, nonché alle scelte influenti sui diritti fondamentali della persona, sulla tutela della salute e dell'ambiente".



Art. 24

(Modifiche all'articolo 61 dello Statuto)

1. All'articolo 61 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera a) del comma 1 la parola "cinquantamila" è sostituita dalla seguente: "venticinquemila";
 - b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. La proposta soggetta a referendum è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni regionali ed è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi";
 - c) al comma 3 la parola "centoventesimo" è sostituita dalla seguente: "sessantesimo".

g



Art. 25

(Modifiche all'articolo 62 dello Statuto)

1. L'articolo 62 è sostituito dal seguente:

“Art. 62

(Referendum approvativo di leggi regionali)

1. I soggetti titolari del potere di promuovere il referendum abrogativo di cui all'articolo 61 possono presentare al Presidente del Consiglio regionale, con le modalità previste dall'articolo 37, comma 4, una proposta di legge regionale da sottoporre a referendum approvativo.
2. Qualora il Consiglio regionale entro sei mesi dalla dichiarazione di ricevibilità formale non abbia approvato la proposta di legge o non abbia approvato una legge che recepisca i principi e i contenuti essenziali della proposta da sottoporre al referendum approvativo, il Presidente della Regione, con proprio decreto, indice il referendum approvativo sulla proposta stessa.
3. L'esito del referendum è favorevole se ha partecipato alla votazione la maggioranza dei votanti nelle ultime elezioni regionali ed è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
4. Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum approvativo, se l'esito è favorevole, la legge è promulgata del Presidente della Regione.
5. La proposta di legge oggetto di referendum approvativo non decade alla fine della legislatura e, in tale caso, il termine di cui al comma 2 decorre nuovamente dalla data di insediamento del nuovo Consiglio.”.

4



Art. 26

(Modifiche all'articolo 63 dello Statuto)

1. All'articolo 63 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) nella rubrica e al comma 1 dell'articolo 63 la parola "propositivi" è sostituita dalla seguente: "approvativi";
 - b) al comma 1 dopo le parole "a quelle" sono inserite le seguenti: " di adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea e".

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials "SP" or similar, located in the lower right quadrant of the page.



Art. 27

(Modifiche all'articolo 66 dello Statuto)

1. All'articolo 66 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Sono componenti di diritto il Sindaco di Roma capitale, i Sindaci dei comuni capoluogo e, se eletto direttamente, il Sindaco della Città metropolitana di Roma capitale;
 - b) al comma 3, la parola "quaranta" è sostituita dalla seguente: "trenta" e dopo la parola "provinciale" sono inserite le seguenti: "e metropolitano".

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'S' followed by a flourish.



Art. 28

(Modifica all'articolo 67 dello Statuto)

1. Al comma 2 le parole “dei bilanci di previsione, di legge finanziaria regionale, sul documento di programmazione economico-finanziaria regionale” sono sostituite delle seguenti: “del bilancio di previsione finanziario, di legge di stabilità regionale, sul documento di economia e finanza regionale”.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'G' or similar character, located on the right side of the page.



Art. 29

(Comitato di garanzia statutaria. Modifiche agli articoli 39, 47 e 68 dello Statuto)

1. Il comma 4 dell'articolo 39 è abrogato.
2. Il comma 3 dell'articolo 47 è sostituito dal seguente: "3. Eventuali modifiche ai regolamenti di cui al comma 2, lettera c) possono essere apportate purché compatibili con le norme generali regolatrici della materia determinate dalla legge regionale di autorizzazione."
3. L'articolo 68 è abrogato.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'A' or similar character, located on the right side of the page.



Art. 30

(Modifiche all'articolo 70 dello Statuto)

1. Prima dell'articolo 70 è inserito il seguente:

“Art. 69 bis

(Collegio dei revisori dei conti)

1. Il Collegio dei revisori dei conti è organo di controllo interno e di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente. Il Collegio riferisce al Consiglio regionale sulla gestione dell'ente e opera in raccordo con la sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
2. Il Collegio è composto da tre membri nominati dal Consiglio regionale secondo le modalità stabilite dalla legge regionale, nel rispetto della normativa statale.
3. Il Collegio esprime parere obbligatorio sulle proposte di legge di approvazione del bilancio di previsione, di assestamento del bilancio, di variazione del bilancio, di rendiconto e sui relativi allegati. Il parere del Collegio è allegato alle proposte di legge e trasmesso al Consiglio regionale.
4. La legge regionale determina la durata del Collegio dei revisori dei conti, gli ulteriori compiti, le modalità di esercizio delle funzioni, le indennità spettanti ai componenti, nonché le cause di incompatibilità.”.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, located in the lower right quadrant of the page.



Art. 31

(Modifiche all'articolo 71 dello Statuto)

1. L'articolo 71 è abrogato.



Art. 32

(Modifiche all'articolo 78)

1. L'articolo 78 è abrogato.

OK



Art. 33

(Modifiche all'articolo 79)

1. L'articolo 79 è abrogato.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, located on the right side of the page.